

## LI.

## TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1878

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO** — Si dà lettura del processo verbale della precedente seduta che viene approvato — Proclamazione del risultato delle votazioni fatte per la nomina dei Commissari alla Cassa dei Depositi e Prestiti e di vigilanza al fondo per il culto — Approvazione per articoli del progetto di legge: Aumento di due Sostituti Procuratori Generali presso la Corte di Cassazione di Roma e facoltà al Governo di applicare alcuni Consiglieri alle Corti di Appello di Catanzaro e di Roma — Proposta del Senatore Finali relativa al progetto intitolato: Modificazioni ed aggiunte alla legge concernente la pensione dei Mille di Marsala — La proposta del Senatore Finali perché questo progetto venga messo all'ordine del giorno della seduta di domani del Senato, è ammessa — Discussione del progetto: Bonificazione dell'Agro Romano — Approvazione dell'art. 1 — Osservazioni del Senatore Pantaleoni all'art. 2 e risposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione dell'articolo e dei successivi articoli da 3 a 8 — Raccomandazioni del Senatore Vitelleschi, Relatore, all'articolo 9 e risposta del Ministro — Approvazione dell'articolo e dei successivi articoli 10 a 18 ultimo del progetto — Considerazioni del Relatore e ordine del giorno della Commissione, accettato dal Ministro — Variante proposta dal Senatore Casati all'ordine del giorno — Risposta del Relatore — Repliche del Senatore Casati e del Relatore — Approvazione dell'ordine del giorno colla variante Casati — Votazione a scrutinio segreto dei progetti approvati — Rinvio della prossima seduta a giovedì venturo — Risultato della votazione.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, più tardi interviene il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Nomina di tre Commissari alla Cassa Depositi e Prestiti.**

**PRESIDENTE.** Riferisco al Senato il risultato dello spoglio delle schede per la nomina dei Commissari alla Cassa dei Depositi e Prestiti.

Votanti N. 76, e N. 2 schede bianche.

Il Senatore Beretta . . .	ebbe voti	69
» Di Cossilla . . .	»	66
» Astengo . . .	»	64
» Saracco . . .	»	4
» Casati . . .	»	3
» Magliani . . .	»	3
» Caccia . . .	»	2
» De Filippo . . .	»	2
» Vitelleschi . . .	»	2

ed altri che ebbero un solo voto.

Proclamo dunque eletti Commissari alla Cassa dei Depositi e Prestiti i signori Senatori:

Beretta  
Di Cossilla  
Astengo.

**Approvazione per articoli del progetto di legge per l'aumento di due Sostituti Procuratori Generali presso la Corte di Cassazione di Roma, e facoltà al Governo di applicare alcuni Consiglieri alle Corti di Appello di Catanzaro e di Roma.**

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il progetto di legge per l'aumento di due Sostituti Procuratori Generali presso la Corte di Cassazione di Roma, e facoltà al Governo di applicare alcuni Consiglieri alle Corti di Appello di Catanzaro e di Roma.

Si dà lettura del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:  
(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si procede a quella degli articoli.

Rileggo l'articolo 1°:

#### Art. 1.

Sono aggiunti due sostituti procuratori generali al personale del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione in Roma, i quali saranno retribuiti coi fondi indicati nell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1875, N. 2837 (serie 2<sup>a</sup>).

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

#### Art. 2.

È fatta facoltà al Governo di applicare temporaneamente alla Corte d'Appello di Catanzaro, secondo le esigenze del servizio, sino a quattro Consiglieri di altre Corti d'Appello, ove il numero ecceda il bisogno.

La stessa facoltà per l'applicazione sino a tre Consiglieri è accordata al Governo riguardo alla Corte d'Appello di Roma.

(Approvato).

#### Art. 3.

Le disposizioni della legge relative alle indennità d'alloggio concesse agli impiegati civili di ruolo residenti in Roma sono estese ai Consiglieri applicati alla Corte d'Appello di Roma.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le guarentigie dovute ai magistrati inamovibili in caso di tramutamento sono pure estese, con le norme ordinarie, ai Consiglieri applicati.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora verrebbe in discussione la legge N. 48: Modificazioni ed aggiunte alla legge relativa alla pensione dei Mille di Marsala. Ma il Signor Ministro dell'Interno mi scrive che oggi non può abbandonare la Camera, epperò prega che la discussione venga sospesa e rinviata.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

Senatore FINALI. Non si potrebbe semplicemente rinviare a domani la discussione di questo progetto?

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, la discussione di questo progetto di legge è rinviata a domani.

Sarebbe anche in discussione la legge per il bonificamento dell'Agro romano.

Il signor Ministro dei Lavori Pubblici, anche egli non può venire, ed ha mostrato vivissimo desiderio di prender parte alla discussione; io gli ho scritto per sapere se desidera si discuta oggi; non ho ancora avuto risposta, ma spero di averla quanto prima.

#### Nomina dei tre Commissari di vigilanza al Fondo per il culto.

PRESIDENTE. Comunico ora al Senato il risultato della votazione per la nomina dei tre Commissari di vigilanza al Fondo per il culto.

Votanti N. 77.

Il Senatore Giovanola	ottenne	voti	64
» Duchoquè	»	61	
» Mauri	»	56	
» Magliani	»	6	
» Chiavarina	»	5	

gli altri voti andarono dispersi.

Proclamo adunque eletti a Commissari di vigilanza al Fondo per il culto, i signori Senatori: Giovanola, Duchoquè, Mauri.

#### Discussione del progetto di legge: Bonificamento dell'Agro Romano.

PRESIDENTE. Essendo ora presente il signor

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1878

Ministro di Agricoltura, ed essendo all'ordine del giorno il progetto di legge da lui presentato in concorso col Ministro dei Lavori Pubblici pel bonificamento dell'Agro romano, si procede alla discussione del progetto medesimo.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

(*V. infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si procede a quella degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

#### Art. 1.

Per provvedere al miglioramento igienico della città e campagna di Roma, e nell'interesse della Nazione, sarà intrapresa la bonificazione dell'Agro romano che è dichiarata di pubblica utilità.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvare l'articolo 1, è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 2.

La bonificazione dovrà comprendere:

a) Il prosciugamento delle paludi e degli stagni d'Ostia e di Maccarese e del lago dei Tartari, delle paludi di Stracciapappe, dei basifondi dell'Almone, di Pantano e di Baccano, e di qualunque altro luogo palustre che richiedesse lavori d'indole straordinaria;

b) L'allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli mediante un regolare e completo incanalamento di tutte le acque, comprese quelle del sottosuolo nel resto del territorio;

c) Il bonificamento, anche nei rispetti agricoli, di una zona di terra per un raggio di circa dieci chilometri dal centro di Roma; considerando per tale il migliario aureo del Foro.

Su quest'articolo è iscritto per parlare il Senatore Pantaleoni.

Ha la parola il Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Io avrei desiderato molto di poter evitare qualsiasi discussione sopra una legge la quale è cara a tutti quanti sediamo in quest'aula, ed è anche cara al paese, che ne at-

tende giustamente grandi vantaggi. Mi sono limitato quindi a prender solamente la parola sopra questo comma, il quale è stato introdotto dall'altro ramo del Parlamento, nella legge; e mi sarei anco astenuto dal prendere la parola, se veramente in questo comma non si accogliesse una questione gravissima, la quale esce interamente dal concetto primitivo della legge come fu votata dal Senato, legge che è una delle maggiori glorie del defunto Collega Senatore Salvagnoli.

La legge soprattutto prendeva in vista le condizioni igieniche del paese, e a migliorarle limitava la bonifica alla parte idraulica; poichè della bonifica dei terreni lasciava all'industria privata il compito, e con esso la scelta dello sviluppo di coltura che più conviene.

Nell'altro ramo del Parlamento si è voluto fare un passo più avanzato nella via del bonificamento; e si comprende facilmente l'impazienza che ogni uomo prova di avanzarsi in quella via. E questo desiderio si è informato appunto nel comma c, il quale esprime il concetto del bonificamento non solamente idraulico ma agrario di un perimetro di dieci chilometri tutto intorno a Roma, misurandoli dal di lei centro presunto.

Il concetto è ispirato da un generoso sentimento, non v'ha dubbio; è certo che ove si avesse una circonferenza bonificata di 10, ed anco soli 5, 6, 7, chilometri intorno a Roma, si preserverebbe quasi per certo la città da qualsiasi caso di febbre miasmatica palustre.

Io non entrerò nella discussione medica sull'origine del miasma; tuttavia io credo che sia un errore il pretendere che il miasma non possa mai essere trasportato o non vada nè ad una certa altezza nè ad una certa distanza, quando ciò si voglia almeno sostenere come proposizione assoluta. Altrettanto però è vero, a mio avviso, che in pratica vuolsi ricercare la più grande sorgente delle febbri nelle condizioni locali e non lontane dall'individuo che resta poi affetto dal morbo.

D'altronde lo stesso concetto di bonifica agraria, vagheggiato e proclamato dall'altro ramo del Parlamento, pare che accolga perfettamente i due casi ed i due sistemi di medica opinione. Pare infatti che nelle intenzioni, nei propositi dei membri della Giunta dell'altro ramo del Parlamento entrasse anche la preservazione della

città dai miasmi che provengano da una certa distanza quando essa raccomandava soprattutto le piantagioni di alto fusto per impedire la corrente dei venti, e prevenire il sinistro influsso di questi come portatori di malaria.

Quindi non ho niente da obiettare nè come medico, nè come romano cittadino, sopra la bontà e sopra l'efficacia della proposta del comma *c*, dell'articolo 2.

Dove veramente mi è difficile di poterlo accettare, è quando esso entra a considerare i modi, onde incarnare quel concetto, quando si vuole provvedere e determinare l'ente acconcio ad ottenere quei grandi vantaggi che l'intensiva coltura di un perimetro di 10 chilometri di terra promette a Roma.

Io cerco di evitare qualunque cosa possa attraversare il buon successo di una legge alla quale tutti teniamo tanto, alla quale mi dichiaro favorevole, ed alla quale già diedi altra volta il mio voto.

Quindi non entrerò qui nei particolari minuti dei sei o sette amminicoli che si proporrebbero dalla Giunta della Camera elettiva, per attuare il concetto di bonificazione intorno a Roma e che si presterebbero a lunga e poco favorevole discussione.

Dirò soltanto che, evidentemente, o vi è l'interesse del coltivatore o vi è l'interesse del proprietario nel fare la coltivazione intensiva; allora questo comma sarebbe al tutto inutile.

Questo comma è necessario infatti solo perchè si suppone che l'interesse individuale non sia tale da compensare la spesa, che la coltivazione intensiva induce, ossia, in altri termini, quando questa per le condizioni del luogo riesca passiva al proprietario.

Quindi, dato il caso, o con mezzi diretti, o con mezzi indiretti, si domanda sempre l'aiuto del Governo, e che esso assuma questa spesa onde provvedere alla perdita.

Io confesso che non faccio differenza fra i mezzi indiretti e i mezzi diretti, i quali si richiedono dal Governo. O gli uni o gli altri, purchè siano efficaci, debbono rendere attiva una coltura che è passiva, e perciò subire e coprire perdite, le quali in eguali spese si risolvono, che debbono cadere in ogni modo a carico dello Stato e dei contribuenti.

Dunque la prima questione assai, grave per

attuare il comma *c* sarebbe quella finanziaria.

Una seconda questione seria sarebbe pure quella del principio economico; se cioè veramente nel nostro sistema di libertà possa il Governo farsi coltivatore, farsi intraprendente di miglioramenti agrarî, quando appena gli Stati più autoritarî oserebbero di assumere un tal compito. E questa è parte veramente importante della questione, che racchiude gravi problemi giuridici e politici, e che per giustizia bisogna che io dica è stata egregiamente trattata nella Relazione della nostra Commissione, la quale parmi convenga quasi intieramente nei concetti che io aveva sviluppato prima di avere alle mani la bella Relazione che ho avuto non è molto.

Non insisterò ulteriormente su queste obiezioni talmente gravi da infirmarne le sorti della legge; e ciò per le ragioni che dirò più tardi.

Si è fatto altrove a difesa del progetto un appello alla storia romana per dimostrare con i vantaggi e con l'esperienza di essa, che questo sistema non solamente è praticabile, ma darebbe immensa utilità, e che è stato praticato infatti con vantaggiosissimi risultati.

Confesso che mi è impossibile di accettare la storia quale è stata altrove rappresentata; imperocchè vi sono tanti errori di corografia, di topografia, di storia, di cronologia, di fatti giuridici e di apprezzamenti in quella rapsodia, che naturalmente non mi è possibile di accoglierne le conclusioni che se ne vorrebbero trarre. Dirò anzi che non ne avrei parlato affatto, se non che veramente io non vorrei che all'estero si credesse che quella narrativa rappresenti a Roma la scienza della storia, perchè non credo per un lato che veramente ciò sarebbe nè esatto nè vero, e certo poi per l'altro sarebbe ben poco decoroso pel nostro paese. Quindi non ne parlerò più oltre, ma dico però e sostengo che la storia è la migliore maestra, la migliore guida che possiamo prendere anche in queste ricerche, ma a condizione però che la si studî veramente, nè la si trasfiguri a capriccio o a scopo di parte.

Ora, la storia, la vera storia ci dà anzi dei canoni che non fanno che confermare il concetto della legge come era stato preparato in Senato, canoni che non sarebbero veramente molto favorevoli all'accettazione del comma in

discussione. Ecco p. e. alcune conclusioni vere a cui la storia porta, dico la storia bene studiata, la storia di Roma quale è confessata ai nostri di dalla scienza.

1. Il *latifundium* è stato una conseguenza inevitabile del sistema di eterne guerre che i Romani praticarono, e che ha portato Roma, dal piccolo perimetro delle cinque miglia in cui era circoscritta, a possedere quasi tutto il mondo in allora conosciuti.

2. Queste guerre hanno portato per necessità la desolazione della terra, lo immenso, immensissimo *ager publicus*, di cui appena si può fare un'idea ai nostri giorni, e che formò la base di quegli smisurati possessi.

3. Nello stesso tempo un fatto tremendo di tutta la storia della repubblica romana si svela negli ultimi tre secoli di sua esistenza: la menomazione, la quasi completa estinzione della stirpe italica che ha lasciato il suo sangue e le sue ossa sopra tutte le regioni del globo e che è stata surrogata dagli schiavi, i quali o si liberavano e dopo diventavano libertini; questi surrogavano la deficiente popolazione, od erano impiegati come servi alla coltura della terra o piuttosto al pascolo dei vasti possessi.

Quindi il fenomeno del *latifundium* è stato una necessità sociale. E dico questo perchè non vorrei che si credesse, come qualcheduno ha sostenuto, che il *latifondio* è una della necessità telluriche del suolo romano.

Non esiste nè qui nè altrove in Italia; anzi la coltura primitiva è stata vistosissima e la più intensiva quando vi ebbe la popolazione che poteva esercitarla. Conseguenza pure di questo abbandono della terra è stata per necessità la negligenza delle condizioni idrauliche e telluriche del suolo e quindi poi l'origine del miasma che tutti compiangiamo in questo momento, ed al quale intendiamo appunto di riparare con questa legge.

4. Nel sesto e settimo secolo di Roma il *latifondio* costituiva la condizione generale di quasi tutta l'Italia, non però intieramente, perchè vi erano delle provincie, dove ancora esisteva in parte la piccola coltura ed esistevano piccoli proprietari. Ma in grande si può dire che il *latifondio* occupava già l'Italia tutta.

E quello che lo ha mantenuto, non sono già i maggioraschi, nè le *manimorte*, che non sono stati mai conosciuti nelle leggi romane, ma

quello che lo ha mantenuto sono state disgraziatamente le distribuzioni gratuite fatte alle plebi e le successive indispensabili importazioni cereali fatte dal Governo il quale prendeva le granaglie in altri territori, e quindi resero impossibile, perchè non remunerativa, l'agraria in Italia e nelle Provincie ancora, dove non vi era stata la devastazione delle guerre e dove si produsse poi per necessità la trascuranza dell'agraria.

5. Che cosa ci prova ancora la storia?... Che quando si è voluto poi riparare a questi inconvenienti con i mezzi diretti, precisamente come vorrebbe il comma c, si è fallito sempre.

Chi non sa che Silla distribuì le terre italiche ai suoi soldati, e che in quattro o cinque anni erano tutte rivendicate e tornate a far parte dei latifondi, mentre i soldati di Silla se ne stavano a Roma a vendere il loro voto, come si fa sempre nel caso di suffragio universale, a quelli che lo pagavano di più, e a mettere un po' di confusione e tafferuglio nel fòro e nel paese?

E le famose leggi dei Gracchi, non tendevano esse a questo: la distribuzione delle terre pubbliche ai privati ed ai poveri plebei col doppio scopo di risuscitare l'agraria e la razza italica che andava estinguendosi? Nè si creda che queste distribuzioni di terre siano andate fallite. Esse sono state fatte e da Tiberio Gracco, e da Livio Druso. E fu fatta anche quella di Cajo Gracco; e dopo di essa fu fatta quella di Tullo. Ma che cosa c'insegna l'istoria? Che ad onta che la legge impedisca la vendita, i plebei dopo averle ricevute, tutti rivendevano le terre ai ricchi proprietari, ed essi ritornavano a Roma. Lo stesso accadde in Sicilia, e si ricordi il passo di Cicerone il quale narra dei Leontini, che di 85 proprietari ai quali erano state restituite le terre (e badino che erano tutti siciliani) non ne era rimasto che uno solo ancora che l'occupasse e coltivasse. Così, ad onta che si fossero distribuite le terre in piccoli lotti e si fossero anco dati argomenti di coltura e di lavoro, e proibite le vendite, la condizione necessaria delle cose fu più forte di ogni legge e non si potè ottenere lo scopo cui si tendeva. Fate pure quante leggi volete; se la legge non cambia la condizione essenziale delle cose, essa non approda a nulla in questioni economiche, e il mondo marcia ove l'interesse il conduce.

Dunque non potrei ammettere che possano es-

sere rimedi, almeno dietro gli esempi della storia, quelli messi innanzi nell'altro ramo del Parlamento, e quindi non sarei certo fautore di questo comma. Ma questo comma esiste nella legge che ci sta dinanzi e, bisogna render giustizia a tutti, esso è stato suggerito da altrettante buone intenzioni nell'altro ramo del Parlamento ed appoggiato a certe speculazioni scientifiche, che io non ammetto nè ammettono certo gli scienziati, ma che infine sono sempre discutibili. Confesso francamente che mi ripugna rimandare, senza una fortissima necessità, una modificazione, un comma, il quale ci è stato rinviato dall'altro ramo del Parlamento come un supposto miglioramento della nostra legge, e sono certo che altrettanto ripugna alla prudenza vostra il farlo.

Avvi poi un'altra ragione per passarci sopra; ed è che non vorrei fosse ritardata questa legge da vicende indipendenti dalla bontà e natura di essa, vicende parlamentari a tutti note. Ma ciò che mi determina a non fare una assoluta opposizione all'accettazione del comma *c*, ed è ciò a che io facea allusione di sopra, gli è che la votazione di questo comma non ha ancora un'azione pratica qualsiasi. La sua azione pratica la riceverà il giorno in cui si dovrà portare una legge al Parlamento per le spese necessarie onde mettere in esecuzione il portato di questo comma. Allora le difficoltà si faranno presenti, e se le mie obiezioni avranno fondamento, come io credo, esse obbligheranno il Parlamento a fare quelle modificazioni che io avrei potuto ora suggerire ad evitare gl'inconvenienti di quel sistema. Quindi io voterò la legge anche con quel comma *c*. Solo aveva intenzione di proporre un ordine del giorno, precisamente per una riserva, perchè non ci trovassimo legati il giorno in che verrà in discussione la citata indispensabile legge per l'attuazione di quel sistema. Ma questo compito lo ha fatto così bene la nostra Commissione che, salvo a suggerire qualche modificazione nel dettato, io non ho che ad accettarlo, e, con esso, accettare interamente la legge.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.  
Ho chiesto la parola per fare una semplice dichiarazione. Quando questo progetto venne pre-

sentato all'altro ramo del Parlamento, la Relazione della Commissione conteneva una serie svariata di considerazioni, e, come conclusione, un ordine del giorno.

Certamente il Ministero non poteva accettare come proposte concrete tutte quelle a cui accennava l'onorevole Commissione nella sua Relazione. Ad esempio accennerò una delle proposte, quella della colonia penitenziaria in questo breve ambito di 10 chilometri, a partire dal centro di Roma. Naturalmente il Ministero non poteva accogliere il concetto di tenere un numero di malfattori in vicinanza dell'abitato di Roma. V'erano altre cose sulle quali l'attenzione del Governo fu portata, e non parvero accettabili.

Il Governo si preoccupò anche della questione intorno alla libertà di coltura. Naturalmente il concetto della libera proprietà ha il suo limite nell'altro della sanità pubblica; ma la determinazione di questo limite è problema che addimanda studi ulteriori. Se non che tutte queste considerazioni diventavano poco opportune, come opposizione all'ordine del giorno, che era la conclusione della Commissione parlamentare, inquantochè la Commissione dichiarava non fare proposte speciali, ma soltanto accennare ad idee generali.

Epperò non credette il Governo di impigliarsi neppure in una discussione storica sulle affermazioni alle quali ha accennato l'on. Pantaleoni. A che esaminare i fatti narrati intorno a leggi di Romolo e di Servio Tullio, e porsi a discernere la storia mitica dalla storia vera? Il concetto pratico della legge poteva essere accettato. Esso infatti si può ridurre a due proposizioni: l'una è che il rendere sana l'aria, agevole l'agricoltura. L'altra proposizione correlativa è che quanto più si agevola la coltura più si rende sana l'aria dei luoghi coltivati, e più facilmente si stabilisce intorno alla città di Roma una zona d'aria salutare.

Il concetto finanziario poi non ha preoccupato il Governo, inquantochè non è già nella legge presente che si deve determinare quale sia la spesa. Nell'articolo 17 è riserbato ad un altro progetto il venire determinando quali sono le spese che dovranno andare a carico dello Stato. Per queste ragioni il Ministero non si oppone alla proposta della Commissione di trasformare in disposizione della stessa legge, come lettera *c*

dell'art. 2°, quello che era stato un'ordine del giorno della Commissione.

Ciò premesso, io sento il debito di dichiarare che il Governo non si oppone all'ordine del giorno che è presentato, come una specie di riserva per la nuova legge che sarà presentata al Parlamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola la discussione sull'art. 2, è chiusa.

Pongo dunque ai voti l'art. 2 di cui ho già data lettura.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Ministro dei Lavori Pubblici farà compilare, a spese dello Stato, oltre il piano tecnico regolatore delle opere di bonificazione indicate alla lettera *a* dell'art. 2°, il piano di massima per tutte le opere di cui alla lettera *b* e *c* dello stesso articolo.

(Approvato).

#### Art. 4.

Dovranno costituirsi, appena approvato il piano regolatore, consorzî obbligatori fra i proprietari dell'Agro romano, all'oggetto:

a) Di fare e mantenere in ciascun consorzio i canali ed i fossi principali d'allacciamento e di scolo;

b) Di procurare nelle singole proprietà, comprese in ciascun consorzio, l'allacciamento e il deflusso di tutte le acque stagnanti e sorgive, alle quali non sia altrimenti provveduto per effetto di questa legge.

(Approvato).

#### Art. 5.

Il numero di questi consorzî e i confini dei rispettivi comprensori, secondo i loro sistemi di scolo, saranno determinati nel piano di massima per tutti gli effetti di questa legge.

(Approvato).

#### Art. 6.

Con Regio decreto, sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, verrà costituita una Commissione idraulico-economica, cui sarà af-

fidata la sorveglianza generale del bonificamento e della successiva manutenzione del medesimo. La Commissione si comporrà di tre delegati del Governo, di un delegato della Provincia e di un delegato del Comune di Roma.

La Commissione avrà sede al Ministero dei Lavori Pubblici.

(Approvato).

#### Art. 7.

Il bonificamento di tutti i luoghi descritti nelle lettere *a* e *c* dell'art. 2°, sarà eseguito dal Governo o direttamente o per concessione; la competenza delle spese sarà determinata colla legge, di cui è parola all'art. 17.

(Approvato).

#### Art. 8.

I proprietari delle terre esistenti nei perimetri dei bonificamenti indicati all'art. 7° concorreranno alla spesa degli eseguiti bonificamenti nella misura del maggior valore che avranno acquistato i loro terreni in seguito al bonificamento. Il maggior valore sarà determinato dalla Commissione in base a due perizie, di cui l'una si farà prima del cominciamento dei lavori, l'altra dopo il compimento dei medesimi. Il contributo dei proprietari andrà in diminuzione proporzionale della spesa.

Lo stesso dicasi della manutenzione e della conservazione dei lavori stessi.

(Approvato).

#### Art. 9.

I lavori contemplati nella lettera *b* dell'art. 2° saranno eseguiti dai proprietari dei terreni riuniti in consorzî obbligatori, istituiti principalmente nello scopo della salubrità, sotto la dipendenza della Commissione idraulico-economica.

È data facoltà ad ogni proprietario di eseguire, entro il proprio tenimento, nel termine che verrà prescritto dal Regolamento, e colle norme del piano tecnico regolatore, tutti i lavori predetti, salvo a concorrere nel consorzio per le spese necessarie alle opere di comune interesse.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. La Commissione si è preoccupata di quest'aggiunta fatta all'art. 9, la quale contiene una facoltà data al proprietario di poter eseguire esso stesso i lavori prescritti nei limiti delle sue terre.

La prima preoccupazione della Commissione è stata in riguardo dell'esecuzione dei lavori, inquantochè si è rilevato che in altri casi si è dovuto riconoscere come questa facoltà sia causa che i lavori siano fatti con interessi più personali che generali, e non sempre rispondano al concetto complessivo delle opere consorziali.

E quindi la Commissione farebbe raccomandazione all'on. signor Ministro perchè volesse nel Regolamento tener conto di questa considerazione, sicchè, dando pur facoltà ai proprietari di poter eseguire essi stessi i lavori nei propri terreni, debbano quelli essere sottomessi alla stessa direzione che sorveglia le opere consorziali perchè sieno fatti con quelle stesse norme.

Ma questa facoltà può dar luogo ad un'altra difficoltà che la Commissione desidera fare avvertire all'on. Ministro, perchè ne voglia tener conto nel Regolamento, cioè nella ripartizione dei carichi. E per vero, il proprietario che ha fatto le opere nel suo terreno, e queste naturalmente a suo carico, fino a qual segno dovrà poi concorrere negli altri carichi che potessero a lui incombere per le altre opere del Consorzio?

In quest'articolo 9 si dice: *salvo a concorrere nel consorzio per le spese necessarie alle opere di comune interesse*, ma anche le opere che il proprietario avrà fatto nel suo terreno, sono di comune interesse; importa quindi sapere in quale proporzione queste saranno considerate per conoscere quel che gli resta a dare o forse a ricevere dal consorzio. Evidentemente il valore delle opere fatte dal singolo proprietario verrà computato nel consorzio, ma a quante vertenze, a quante complicazioni non potrà farsi luogo in siffatte ripartizioni? Per queste ragioni la Commissione fa calda raccomandazione al signor Ministro, perchè nel regolamento queste posizioni reciproche sieno messe ben chiare, a fine che non riescano un semenzaio di liti infinite che sono la malattia organica dei consorzi.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Quanto alla prima delle osservazioni mosse in ordine a quest'articolo, a me pare che nell'inciso dell'articolo stesso e precisamente nelle testuali parole: *e colle norme del piano tecnico regolatore*, sieno appagati i desiderî dell'onorevole Senatore Vitelleschi.

Quanto poi alla seconda osservazione, io accetto di buon grado che sia chiarito espressamente nel Regolamento quello che è principio generale di giustizia. Come in materia di eredità, quando abbia avuto luogo qualche donazione che superi la porzione legittima, ha luogo la *collazione*, così viceversa è naturalissimo che al proprietario cui è lasciata facoltà di compiere da se stesso le opere nei suoi terreni, debba tenersi conto di ciò che egli ha speso per coteste opere per detrarsi dalle somme che saranno da lui dovute come membro del consorzio.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Ringrazio l'onor. signor Ministro dei chiarimenti dati e della cortesia con cui ha accettato le nostre osservazioni. Vorrei solo aggiungere in riguardo alla prima osservazione come non soddisfano le parole introdotte nell'art. 9 che ora si discute, perchè in esse si parla soltanto di *norme* del piano tecnico regolatore. *Norma* è una parola vaga che accenna ai tratti generali del lavoro, e non riguarda l'esecuzione; a me parrebbe importante e necessario che addirittura *l'esecuzione* di questi lavori fosse sottoposta alla *direzione* stessa che presiede all'opera dei consorzi.

Sarebbe quindi opportuno che nel regolamento fosse ordinata per questi casi, secondo che mi suggerisce in questo momento un onorevole Collega, una direzione preventiva ed una specie di collaudo o approvazione posteriore di tutti i lavori che sono fatti dai proprietari, per la facoltà data dall'art. 9.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto ancora questa spiegazione, e richiamo



l'attenzione dell'on. Senatore Vitelleschi sullo articolo 15, dove è preveduto il caso che non si dia esecuzione ai lavori regolarmente deliberati ed approvati, e si è preveduto che se non li abbian fatti nè i consorzi, nè i proprietari, provvede il Governo d'ufficio.

Naturalmente si disamina se i lavori procedettero secondo *il piano regolatore*. Ma ad ogni modo non sono alieno dal concetto che si specifichi tutto nel regolamento per evitare le difficoltà e le quistioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola pongo ai voti l'articolo 9.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

Art. 10.

Ciascun consorzio compilerà, in conformità del piano tecnico regolatore e secondo le norme stabilite dalla Commissione, i progetti dei lavori, i quali dovranno essere approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici; delibererà il proprio bilancio, ed avrà l'amministrazione degli interessi consorziali.

(Approvato).

Art. 11.

Approvato e pubblicato il piano tecnico regolatore, non che la delimitazione dei consorzi, il Prefetto convocherà i proprietari compresi in ogni consorzio. La riunione non sarà legale se gli intervenuti non rappresentano almeno la metà della proprietà catastale del consorzio.

(Approvato).

Art. 12.

Mancando per due convocazioni la rappresentanza della maggior possidenza territoriale di ciascun consorzio, alla terza convocazione il Prefetto dichiarerà il consorzio legittimamente costituito con qualunque numero, purchè non inferiore al terzo degli interessati.

(Approvato).

Art. 13.

Ogni consorzio, appena legittimamente costituito, dovrà immediatamente nominare i suoi

delegati per formare il Consiglio d'amministrazione e la sua presidenza, e procedere alla formazione di uno speciale statuto e regolamento per la propria costituzione, per regolare i suoi rapporti interni, l'ordinamento dei suoi lavori, e tutto quel che è disposto nel titolo 3° della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

Lo statuto dovrà essere approvato dal Governo, sentita la Commissione idraulico-economica.

(Approvato).

Art. 14.

Non riuscendo, per mancanza di numero, la terza convocazione, il Prefetto costituirà d'ufficio il consorzio, e, d'accordo colla Commissione idraulico-economica, nominerà d'ufficio uno o più delegati straordinari per l'amministrazione degli interessi consorziali. Il regolamento e statuto per la sua costituzione e per ogni altro effetto dell'amministrazione consorziale, sarà fatto dalla Commissione stessa ed approvato dal Governo.

(Approvato).

Art. 15.

Quando i consorzi ed i proprietari, di cui all'art. 9, non diano esecuzione ai lavori regolarmente deliberati ed approvati, il Prefetto provvederà d'ufficio.

(Approvato).

Art. 16.

Il Ministro dei Lavori Pubblici dovrà annualmente presentare la Relazione dell'andamento dei lavori e del progresso e dei risultati del bonificamento.

(Approvato).

Art. 17.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge sarà presentato al Parlamento un progetto di legge per ripartire in diversi esercizi le spese delle opere contemplate negli articoli precedenti.

(Approvato).

## Art. 18.

La Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma, per causa di bonificazione, potrà essere autorizzata a dare in enfiteusi ed anche alienare colla dispensa dai pubblici incanti i beni degli enti soppressi che si trovano nell'Agro romano, dei quali le fu affidata la liquidazione dalla legge 19 giugno 1873 per frazioni non maggiori di ettari 400.

Tale autorizzazione sarà accordata volta per volta dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, sentito il Consiglio di Stato, e di concerto col Ministro competente per l'Agricoltura, e col Ministro dei Lavori Pubblici al quale spetterà la vigilanza e l'azione giuridica delle opere di bonificazione.

(Approvato).

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. La Commissione, considerando l'aggiunta fatta nella Camera elettiva a questa legge, è rimasta per poco dubbiosa sull'importanza che essa potesse avere e preoccupata delle questioni che potesse contenere.

Domandare la coltura di dieci chilometri dell'agro romano è applicare a un caso concreto una dimanda che allo stato generico ed astratto ha ricevuto molte risposte, ma delle quali niuna ha riuscito ad essere applicata.

Queste hanno dato anche luogo a dei tentativi; tentativi che per i progressi economici e scientifici del tempo nostro possono essere ritentati con risultati migliori che non hanno avuto nel passato. Ma, ad ogni modo, è un'incognita, la quale si può, come già fu fatto, cercare per differenti mezzi. Ve ne sono taluni ai quali nessuno può sentire ripugnanza; la Commissione stessa del Senato se ne è occupata. Fu anche redatto un progetto addizionale a quello di bonificazione; anzi, se ben ricordo, erano stati aggiunti alcuni articoli allo stesso progetto di legge per introdurre alcune disposizioni forestali che avevano analogia con quelle di cui si è parlato nella Relazione della Camera elettiva. Il Ministro di Agricoltura di allora, domandò che queste questioni fossero trattate altrove e separatamente.

Ad ogni modo sono stati anche sperimentati altre volte sistemi di premi e d'incoraggiamento, e non assolutamente senza effetto. La lotta era talmente grave che questi mezzi si sono dimostrati quasi sempre impari allo scopo, ma pur tuttavia hanno prodotto dei risultati per lo meno temporanei, nè perciò da tenersi in non cale. Quindi è che, in massima, la Commissione del Senato non poteva che fare liete accoglienze al pensiero di tentare di nuovo il secolare problema ridotto a piccole proporzioni.

Ma sono stati accennati nella discussione dell'altro ramo del Parlamento, e sono state da altri escogitate per ripristinare la coltura di questa zona, come dell'agro romano in genere, delle misure che, quando fossero accettate, preoccuperebbero grandemente le menti di molti se non di tutti e della vostra Commissione in specie; e le preoccuperebbero in due sensi: per la loro gravità e per la loro efficacia.

L'onorevole Senatore Pantaleoni, al quale devo esprimere la mia riconoscenza per le cortesi parole che ha diretto alla Commissione, mi ha in parte prevenuto nell'accennarle e nell'indicarne la gravità e l'importanza. Tutte le disposizioni fatte d'ordine, tutte le disposizioni violenti ed anche semplicemente obbligatorie in materia economica hanno fatto quasi sempre cattiva prova. Ed è molto probabile che la farebbero ancora una volta. Ma appena s'affaccia l'ipotesi di modificazioni radicali da imporsi ai terreni, si sollevano tosto delle questioni di proprietà, le quali, per quanto ai nostri giorni la proprietà sia molto più adulata che non rispettata, pur nondimeno si presentano in taluni casi con tale gravità da impensierire grandemente il Senato quando dovesse pronunciarsi sopra quelle.

Ma dopo questa primissima impressione, la Commissione ha dovuto riconoscere che quell'articolo, come è concepito, non rivela nè direttamente nè indirettamente quello che la Camera elettiva avesse intenzione che si facesse in quel soggetto. L'onorevole Pantaleoni parlava di cose dette nella discussione e nella relazione, ma queste non costituiscono nè ragione nè precedente; sono opinioni personali delle quali la vostra Commissione non doveva preoccuparsi.

La Commissione ha guardato la situazione,

quale si presentava con l'aggiunta introdotta nel progetto di legge.

Per essa vien domandato un progetto, più che un progetto; viene stabilito che nel piano tecnico, nel piano regolatore sia contemplato anche il bonificamento di questa zona sotto i rapporti agricoli. Questa è una frase talmente vaga, e contiene un concetto che è talmente nel desiderio di tutti, che la Commissione non ha avuto nessuna difficoltà di accettarla. Però, non solo per l'incognita che essa racchiude, ma anche per le conseguenze che essa produce nell'articolo 7, nel quale è lasciata in una eguale indeterminazione la ripartizione dei carichi, la Commissione ha sentito il dovere di riservare queste questioni che essa non conosce allo stato presente.

D'altronde questi dubbî che potevano tenerla sospesa non erano una buona ragione per rimandare a lungo periodo una legge, la quale è tanto desiderata, e che già il Senato ha due volte votata; e quindi la Commissione si è appigliata al partito di esprimere i suoi dubbî e la sua riserva in un ordine del giorno.

E giacchè ho la parola, prima di leggere al Senato l'ordine del giorno, sento il dovere di dire brevissime parole sopra un altro desiderio che la Commissione ha manifestato nella Relazione in proposito dei consorzi. È stabilito da questa legge che allorchando in terza convocazione la riunione del consorzio non raggiunga il numero legale, questo sarà costituito d'ufficio. La Commissione ha espresso il desiderio che in questo caso si tenga conto nella scelta dei delegati straordinari di quelli interessati, che se per il numero non hanno raggiunto il numero legale, non ne sono responsabili ed hanno per lo meno dato per loro stessi prova di buona volontà.

Questa raccomandazione fa parte di un convincimento che in me personalmente è profondo, ma che credo di potere esprimere anche a nome della Commissione, che, cioè, per riuscire nell'ardua impresa convenga principalmente tenere conto degli elementi che esistono.

È giunto a nostra notizia che sotto l'impressione dell'agitazione prodotta fra gli interessati dalla discussione di questa legge è stato formulato da alcuni dei proprietari della campagna un progetto che, credo, è stato diretto alla Camera elettiva, nel quale si contengono alcuni

provvedimenti, una specie di metodo di bonificamento, che essi stessi si offrono d'introdurre nelle terre di loro pertinenza.

Io non discuto il progetto, lo conosco appena; ma quello che a me pare è che questo sia un ottimo segno del tempo; io credo che egli è proprio nello sviluppo rapido ed interno di questo movimento che sta la chiave della questione. Io credo che la lettera *C* dell'art. 2, specialmente se si risolvesse in proposte radicali, si muterà in un problema di soluzione impossibile; credo invece che può divenire una realtà se dovrà tradursi in atto per ordinamenti precettivi o misure violenti anche in quel campo, se si perverrà ad interessare, e a far entrare nello spirito di questa legge tutti quelli che finalmente devono essere gli esecutori.

È per queste ragioni che la Commissione nella Relazione ha diretto all'onor. Ministro quella raccomandazione, che credo potere ripetere a nome della Commissione stessa, di cercare cioè in queste combinazioni, che dovranno formare soggetto particolare della lettera *C*, come anche nel regolare i consorzi, di trarre il maggior profitto dagli elementi che sono interessati, perchè è là, dove risiede principalmente il segreto di questa questione.

Dopo aver fatta questa breve ma importante parentesi, per la quale dimando venia al Senato, ritorno alla lettura dell'ordine del giorno, il quale sarebbe cambiato da quello che era stato aggiunto alla Relazione, perchè è parso alla Commissione che questa nuova forma corrisponda più alle sue intenzioni ed al vero intendimento della legge stessa.

L'ordine del giorno sarebbe il seguente:

« Considerando che le opere di cui alle lettere *A* e *C*, dell'articolo 2, della presente legge debbono essere eseguite a cura dello Stato, e che la relativa spesa dovrà essere approvata per legge da presentarsi in base dei progetti tecnici definitivi nel termine prescritto dell'articolo 17;

« Il Senato, riservandosi di esaminare, all'occasione della legge da presentarsi, tutte le questioni concernenti, in relazione del disposto della lettera *C*, l'estensione degli impegni che lo Stato assumerebbe, i diritti dei proprietari delle terre da bonificarsi e il contributo che potrà essere richiesto agli enti interessati in

forza degli articoli 7 e 8 della presente legge, passa alla votazione della legge ».

MINISTRO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola ».

PRESIDENTE. Ha parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io ho già dichiarato la mia opinione sull'ordine del giorno proposto dalla Commissione, cioè che m'associa interamente allo stesso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno proposto dalla Commissione è accettato dall'onor. Ministro, non ha bisogno di altro appoggio prima di metterlo in votazione.

Lo rileggo.

(V. sopra).

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Ho chiesto la parola per fare una semplice osservazione. Non è per oppormi all'ordine del giorno, ma a me pare che lo stesso restringa e aggravi per conseguenza la portata dell'articolo 7 della legge. L'ordine del giorno non si riferisce che alla lettera C dell'articolo 2, mentre l'articolo 7 si riferisce alla lettera A e alla lettera C, e dice che con una legge (quella che si contempla poi all'art. 17), sarà stabilita la competenza di spesa. Ora certamente, per le opere contemplate alla lettera A, lo Stato dovrà pagare; ma non è altrettanto sicuro che abbia da pagare per le opere contemplate alla lettera C. Ora, il restringersi nell'ordine del giorno alla considerazione della lettera C, e dire poi che le spese per queste opere saranno determinate dalla legge di cui all'articolo 17, è un ammettere già in prevenzione che quelle opere devono essere comprese fra quelle le cui spese devono sostenersi dallo Stato.

Per conseguenza io opinerei che si dovesse modificare l'ordine del giorno dicendo: «le opere di cui alla lettera A ed alla lettera C» come sta nell'articolo 7.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Nel progetto di legge, quale fu trasmesso dal Senato, e consentito dal Ministro dei Lavori Pubblici e dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, era detto: che il bonificamento dei luoghi descritti nella lettera A fosse a carico, con date proporzioni, del Governo, del Municipio

e della Provincia. Havvi poi un altro articolo che indica la parte che devono prendervi i proprietari bonificati. In questo testo, modificato dalla Camera, è stata tolta questa ripartizione dei carichi secondo che lo richiedeva la natura delle cose e lo spirito delle nostre leggi in fatto di opere pubbliche. Per la lettera A, e per la lettera C, non è stato detto nulla.

Qual'è ora il risultato di questo stato di cose? L'antico articolo diceva: « Il bonificamento di tutti i luoghi descritti nella lettera A, dell'articolo 2, sarà eseguito dal Governo o direttamente o per concessione, e le spese saranno sostenute per metà da quest'ultimo, per un quarto dalla Provincia, per un quarto dai Comuni interessati.

La modificazione della Camera ha tolto questa competenza. Non se ne occupò punto; ed ha rinviato tutte le competenze alla legge da presentarsi. Ora, qual altro modo abbiamo noi di esprimerci, per prevedere tutte le eventualità possibili in questo vago assoluto se non quello di riservarci, secondo che è l'espressione dell'ordine del giorno, le questioni concernenti gli oneri del Governo, i diritti dei proprietari e degli enti interessati quali che siano?

L'ordine del giorno è tanto indeterminato quanto l'articolo.

D'altronde come possiamo prevedere se nella prossima legge sarà maggiormente caricato il Governo o forse la Provincia, o forse i Comuni o i proprietari? Era mestieri tener conto di tutte le eventualità concernenti i tre soggetti che preoccupano il Senato. Quali sono? I carichi possibili per lo Stato; il diritto dei proprietari, ed anche fino ad un certo punto i contributi degli enti interessati, che sarebbero naturalmente le Provincie ed i Comuni, perchè anche di questo il Senato a giusto titolo si preoccupa.

È perciò che io non troverei altra forma che potesse sostituirsi nel nostro ordine del giorno data la formola che la Camera elettiva ha scelto per quest'articolo.

Non so se abbia soddisfatto con queste mie parole l'onorevole Casati.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Cercherò di spiegarmi meglio.

Io convengo pienamente sul concetto espresso dall'onorevole Relatore. Dico soltanto che se si vuole precisamente esprimere quel concetto, bi-

sogna che si citi tanto la lettera A, che la lettera C. Vi sono due qualità di opere: una di bonificazione idraulica e l'altra di bonificazione agricola. Coll'ordine del giorno qual è presentato dalla Commissione, non si ha di mira che la bonificazione agricola, mentre io vorrei contemplata la spesa tanto per la bonificazione idraulica quanto per l'agricola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. La Commissione era partita dal concetto che non vi fosse questione nella lettera A. Sono lavori di tale natura sui quali non si potrebbe fare questione di competenza. E quindi per questa ragione aveva creduto di non revocarlo in dubbio. Ciò non pertanto la Commissione non insiste perchè non sia aggiunta la lettera A, non crede che quest'aggiunta pregiudichi alcuna questione. Ma tiene a stabilire ben chiare le ragioni di quella omissione che si trovano in ciò, che i lavori della lettera A hanno una natura propria già contemplata dalla legge, mentre quelli della lettera C creano una combinazione affatto nuova, alla quale si deve provvedere e quindi è da determinare. Nessuno può dire a priori a chi appartiene la competenza di una coltura più o meno obbligatoria; dipende dal grado di obbligatorietà e dalle disposizioni positive.

Però, se l'onorevole Senatore Casati insiste, la Commissione non ha difficoltà di nominare anche la lettera A, ma dichiara che non intende con questo di mettere in discussione nè portare alterazione o offesa alle competenze ordinarie.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io credo di dovere insistere e ne esporrò brevemente le ragioni.

Vi possono essere taluni, ed io per esempio sono tra quelli, i quali credono che per i lavori contemplati dalla lettera C lo Stato non abbia da spendere nulla; per conseguenza se si dice soltanto nell'ordine del giorno: «i lavori contemplati nella lettera C», ne viene il concetto che fino da ora si ammette che si debba fare uno stanziamento a carico dello Stato (e quindi nei suoi Bilanci) per i lavori ivi indicati; lo che io non posso ammettere.

In questo stato di cose se non si aggiunge:

«la lettera A» io dovrei votare contro l'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Questa ipotesi dell'onorevole Senatore Casati dipenderà dalla legge che si presenterà, poichè se questa imponesse degli obblighi gravi o delle espropriazioni, sarà indispensabile che vi provveda lo Stato, da che io non potrei convenire colle idee del mio onorevole amico e Collega Senatore Casati, essendo mio avviso, che qualunque cosa lo Stato voglia imporre a' Comuni od al cittadino, al di là degli obblighi ordinari, lo Stato deve sopportarne il carico. Io desidero che non si moltiplichino questi doveri; ma quando si creano, conviene sopportarne le conseguenze. Ma, io lo ripeto, non intendendo di pregiudicare alcuna questione di competenza, la Commissione non ha difficoltà di accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Casati.

PRESIDENTE. Dunque si dirà alle lettere A e C.

PRESIDENTE. Fatta l'aggiunta della lettera A, non occorre, se il Senato lo crede, che si rilegga quest'ordine del giorno.

Lo pongo dunque ai voti.

Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Si procede ora all'appello nominale.

(Il Senatore Segretario Chiesi procede all'appello nominale).

PRESIDENTE. Era stato inteso che domani sarebbe stato messo all'ordine del giorno il progetto di legge relativo alle *modificazioni ed aggiunte alla legge sulla pensione dei Mille di Marsala*. Ma, come ho già detto in principio di seduta, la discussione di questo progetto deve essere sostenuta dal Ministro dell'Interno, il quale oggi non potè venire in Senato per la discussione che pende alla Camera. Ora, avendo avuto da varie parti informazioni che oggi alla Camera non terminerà la questione pendente, è chiaro che neppure domani il Ministro dell'Interno potrà assistere alla nostra seduta. Onde evitare perciò il pericolo di far venire all'aula inutilmente domani i signori Senatori, propongo di non tenere seduta, e di rinviare la discussione di questo progetto a giovedì.

Se nessuno ha obiezioni, si intende conve-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1878

nuto così. Intanto ci sarà in pronto qualche altro progetto che si aggiungerà all'ordine del giorno.

Proclamo ora il risultato della votazione sui progetti di legge dianzi discussi:

Aumento di due Sostituti Procuratori generali presso la Corte di Cassazione di Roma; e facoltà al Governo di applicare alcuni Consiglieri alle Corti d'Appello di Catanzaro e di Roma.

Votanti . . . . .	71
Favorevoli . . . . .	61
Contrari . . . . .	10

(Il Senato approva).

Bonificamento dell'Agro Romano.

Votanti . . . . .	71
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	3

(Il Senato approva).

Domani, come dissi, non si terrà seduta e posdomani sarà all'ordine del giorno il progetto di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge relativa alla pensione dei Mille di Marsala.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).